

Il Gratuito Patrocinio:

Cos'è, chi può ottenerlo, come accedere e cosa fare per richiederLo.

ISTRUZIONI E LINEE GUIDA ATTRAVERSO LA “BREVE GUIDA PRATICA” DELLA LEX ET JUS -
STUDIO LEGALE MANLIO MEROLLA & PARTNERS.

L'Esperto Risponde:

Il Quesito:

Egregio Avvocato Merolla ho letto alcune Sue pubblicazioni e partecipato ad una Sua conferenza sul tema dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, vorrei cortesemente chiederLe come accedere al Gratuito Patrocinio e se ho i requisiti necessari . N.P. – Roma

La Risposta: *In riscontro al Suo quesito le offro in visione la “Breve Guida pratica” pubblicata nella Collana “Lex et Jus” aggiornata di recente e strutturata con un questionario semplificato di domande e risposte, che spesso pervengono al mio studio .*

Per maggiori Informazioni scrivere a lexmerolla@libero.it .

COS'E' IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?

L'istituto del patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto costituzionale di difesa che viene considerato dal nostro ordinamento giuridico un diritto universalmente riconosciuto, indipendentemente dalla nazionalità dell'interessato o dal reddito conseguito.

Per rendere effettivo questo principio, la legge italiana, in virtù dei principi previsti:

- NELLA CARTA COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
- NEL TRATTATO PER LA COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA,
- NELLA CONVENZIONE EUROPEA PER I DIRITTI DELL'UOMO E
- NELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA,

ha istituito il patrocinio a spese dello Stato che consente alle persone prive di redditi e rendite sufficienti per pagare un avvocato di usufruire ugualmente dell'assistenza legale per agire e difendersi nel processo.

CHI PUÒ ACCEDERE AL DIRITTO DELL' ISTITUTO DEL GRATUITO PATROCINIO?

Possono accedere al detto istituto:

Tutti, cittadini italiani e non, possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato quando si trovano nelle seguenti condizioni processuali e non:

Nel processo penale:

- 1.i cittadini italiani,
- 2.i cittadini comunitari,
- 3.gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato che ricoprono la veste di indagato,
- 4.imputato,
- 5.condannato,
- 6.responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda,
- 7.offeso dal reato,
- 8.danneggiato che intenda costituirsi parte civile. Può quindi chiedere l'ammissione al beneficio anche la vittima di un reato.

Nel processo civile:

1. i cittadini italiani e degli altri Stati appartenenti all'Unione Europea;
2. gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del verificarsi del fatto oggetto del processo da instaurare;
3. il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea (extracomunitario) che intende impugnare il provvedimento di espulsione o decisioni in ordine alla domanda di asilo, protezione o revoca dello status di rifugiato (art. 16 d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25);
4. gli apolidi (ovvero chi non abbia alcuna cittadinanza);
5. gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

Nella fase precontenziosa civile:

Per l'attività di consulenza al fine di giungere ad una soluzione non giudiziale delle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, ovvero delle controversie in cui la parte richiedente l'ammissione al patrocinio è domiciliata o soggiorna regolarmente in uno Stato dell'unione Europea diverso da quello in cui si svolgerebbe il processo o la sentenza dovesse essere eseguita (ad esclusione della Danimarca).

Quali sono i limiti di legge reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio ?

Tale istituto è destinato dunque ai cittadini italiani, quelli comunitari e quelli provenienti da Paesi extra Ue, (per questi ultimi con delle ulteriori considerazioni).

Per vero detto istituto giuridico è disciplinato dal DPR 115/2002 che consente a chi è privo di un reddito minimo (IN LINEA GENERALE, DI UN REDDITO ANNUO IMPONIBILE, SECONDO L'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, NON SUPERIORE **A EURO 11.528,41** - AGGIORNAMENTO DA DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 7 MAGGIO 2015 IN GAZZETTA UFFICIALE N. 186 DEL 12 AGOSTO 2015) ad essere difeso gratuitamente, e quindi a farsi assistere e rappresentare in giudizio da un avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali poiché queste vengono pagate dallo stato o esentate con la prenotazione a debito.

I limiti di reddito sono stabiliti quindi dal legislatore e vengono adeguati ogni due anni in base all'indice ISTAT utilizzato per le rivalutazioni monetarie; l'adeguamento è stabilito generalmente con apposito decreto legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il limite di reddito a cui riferirsi viene aggiornato ogni due anni e l'ultimo aumento è riferito al 30 giugno 2014 (DM del 12 agosto 2015): il prossimo adeguamento dovrà avvenire a partire dal 30 giugno 2016, ma il ministero non provvede a dare automatico adeguamento alla scadenza e può accadere che la maggiorazione in crescere dell'indice ISTAT pervenga anche molti mesi dopo la scadenza del termine biennale previsto dal DPR 115/2002.

Si tenga presente che ai fini della determinazione di tale limite si deve tenere conto dei redditi di tutti i componenti che fanno parte del stesso nucleo familiare del richiedente; nel computo sono compresi anche i redditi esenti da imposta e quelli per i quali è prevista un'imposta sostitutiva.

Nel caso di patrocinio in ambito penale il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Come si deve calcolare il proprio dato reddituale per essere ammesso al gratuito patrocinio?

Se l'interessato vive solo: la somma dei suoi redditi imponibili non deve superare 11.528,41 euro.

Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell'ultimo anno, come lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ed altro.

Occorre comunque tenere conto, inoltre: dei redditi esenti dall'Irpef (es.: pensione di guerra, indennità d'accompagnamento, ecc.), o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, nonché delle somme ricevute dal richiedente a titolo di liberalità (gratuitamente) ma con carattere continuativo da familiari non conviventi e da terzi.

Nell'ipotesi di erogazione o percezione di assegno di mantenimento del coniuge, a seguito di separazione personale o divorzio, esso dovrà essere rispettivamente dedotto o sommato in riferimento al reddito imponibile del richiedente l'ammissione.

L'ASSEGNO PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI È DEDUCIBILE DAL REDDITO?

L'assegno per il mantenimento dei figli, invece, non è deducibile dal reddito per chi lo paga e non costituisce reddito imponibile per chi lo incassa.

Se l'interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi. Deve essere sommato anche il reddito dei conviventi non parenti (ad es. convivente more uxorio).

Ad ogni buon conto però si ricordi che nelle more della richiesta, il reddito di riferimento è sempre costituito dalla somma di tutti i redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia allargata.

NELLE CAUSE DI SEPARAZIONE, DIVORZIO ED EX ART. 710 CPC CHE REDDITO BISOGNA RIFERIRSI?

In detti casi si considera solo il reddito personale dell'interessato.

Infatti quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il

nucleo familiare con lui conviventi (ad es. non si terrà conto del reddito del coniuge nel caso di separazione e/o divorzio oltre che nei procedimenti inerenti i figli).

In tale caso è sempre opportuno specificare nell'istanza il nome ed il cognome della controparte: l'indicazione serve ad evitare errori nel corso delle verifiche effettuate al momento dell'ammissione. Nel giudizio penale: il limite di reddito è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente.

Altro Limite:

Il Patrocinio a spese dello Stato è consentito per la sola difesa processuale e non può mai essere autorizzato per l'assistenza extragiudiziale (ad esempio, non può essere concesso per consulenza ed attività del legale prima del giudizio).

QUALI SONO I GIUDIZI DOVE È AMMESSO IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?

Detto istituto è ammesso nel processo penale, nel processo civile, nel processo amministrativo, nel processo contabile, nel processo tributario e di volontaria giurisdizione (anche nei processi per separazione, divorzio e nei procedimenti innanzi al Tribunale per i Minorenni).

E' altresì ammesso nel procedimento di esecuzione, nei processi di revisione, revocazione, opposizione di terzo, nei processi di applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione, in cui sia prevista l'assistenza del difensore o del consulente tecnico.

Importante rilevare che: l'ammissione al gratuito patrocinio vale per ogni grado e per ogni fase e stato del processo ma anche per tutti quei processi, derivati ed incidentali, comunque connessi a quella per cui vi è stata l'ammissione al beneficio del patrocinio.

Va però anche ricordato per contra che: nel processo civile, se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione e deve perciò proporre una nuova istanza di ammissione per l'appello o il reclamo.

QUALI SONO LE MODALITÀ PRATICA PER RICHIEDERE IL GRATUITO PATROCINIO ?

Distinguiamo dunque le due ipotesi:

In ambito civile è necessario presentare apposita una formale istanza di ammissione presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui si svolge il processo, previa scelta di un legale iscritto negli elenchi all'uopo predisposti ed aggiornati anno per anno, oppure indicando il legale che ha reso la Sua disponibilità allo stesso richiedente.

Nel giudizio civile, quindi si precisa che la domanda va presentata presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:

1. luogo dove ha sede il Magistrato davanti al quale è in corso il processo;
2. luogo dove ha sede il Magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
3. luogo dove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti;

Nel giudizio amministrativo: la domanda va presentata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.).

In alcuni uffici dei diversi Ordini Forensi è possibile chiedere un format prestampato, in altri invece sarà possibile redigerla liberamente.

La domanda può essere presentata personalmente dal richiedente o dal suo legale prescelto oppure inviata tramite Raccomandata A.R.

Necessita comunque nel caso di presentazione da parte di un legale che la firma apposta dal richiedente sulla domanda deve essere autenticata dallo stesso avvocato che dovrà rassegnare anche l'accettazione dell'incarico ricevuto dal richiedente oppure potrà essere consegnata o inviata dall'interessato all'ordine degli avvocati stesso tramite autocertificazione secondo le modalità previste dal DPR 445/2000.

Nel penale invece l'istanza deve essere presentata all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo.

Precisamente nei giudizi penali: o direttamente dalla parte in udienza o presso l'Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo, e quindi la domanda di ammissione al gratuito patrocinio si presenta:

-alla cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;

- alla cancelleria del Giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;
- alla cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.
- al direttore del carcere, se l'interessato è detenuto
- o all'ufficiale di polizia giudiziaria, quando l'interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura;
- Nel caso in cui l'azione civile di danni venga esercitata nel processo penale, l'istanza deve essere presentata o deve pervenire all'ufficio del Magistrato procedente che provvederà al riguardo.

Importante ricordare che indipendentemente dai limiti di reddito, *il decreto legge del 20 febbraio 2009 n. 11 (cd. Decreto Antistupro)*, ha previsto l'ammissione al gratuito patrocinio per la costituzione di parte civile delle vittime dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo (artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale).

Le vittime di tali fattispecie di reato avranno invece accesso al patrocinio a spese dello stato senza dover autocertificare il rispetto dei requisiti reddituali previsti dalla normativa generale (senza bisogno di provare di aver un reddito inferiore a euro 11.528,41 e non avranno alcun cumulo reddituale da computare con riferimento ai familiari conviventi).

QUANDO PUÒ ESSERE ESCLUSA L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?

Non può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nei giudizi penali:

Chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale, ma solo quando si è indagati o imputati per il medesimo reato, e chi è difeso da più di un avvocato;

Negli altri giudizi:

Chi sostiene ragioni manifestamente infondate o chi è parte in una causa per cessione di crediti e ragioni altrui, quando la cessione non sia in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Non può inoltre essere ammesso chi sia stato già condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati di mafia (ad es. associazione per delinquere di tipo

mafioso) e per alcuni delitti in materia di stupefacenti e contrabbando (ad es. associazione a fine di spaccio di stupefacenti).

QUALI SONO E COME SCEGLIERE GLI AVVOCATI ISCRITTI NELL'ELENCO DEI DIFENSORI CHE OPERANO CON IL GRATUITO PATROCINIO ?

Non tutti gli avvocati sono disponibili a svolgere questo servizio; Ma ogni cittadino che presenta la domanda ha completa autonomia nella scelta del legale che lo tutelerà, ma potrà nominare un solo avvocato, anche fuori distretto..

Molti avvocati non possono accedere al detto elenco, se non in possesso di taluni requisiti richiesti da taluni Ordini professionali o dalla legge.

Ecco cosa dispone la legge:

L'art. 80 D.P.R. 115/2002, sostituito dall'art. 1, L. 24.02.2005, n. 25 stabilisce che chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'Ordine Forense del distretto di Corte di Appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.

L'iscrizione in detti elenchi è volontaria e, pertanto, non tutti gli avvocati ne sono onerati o posseggono i requisiti di legge per ottenerne accesso.

Se si procede avanti la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, o la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte di Appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un solo difensore di sua scelta iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato optando anche fra i professionisti fuori dal distretto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 (*qualora si scelga un avvocato al di fuori del Distretto di Corte di Appello competente, il costo delle trasferte non sarà sostenuto dal Patrocinio a Spese dello Stato*).

Il difensore nominato con il beneficio potrà avere un sostituto processuale anche non iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.

A questo scopo tutti gli Ordini mettono a disposizione dei cittadini un elenco degli avvocati che hanno dato la loro disponibilità, elenco consultabile presso le rispettive sedi o pubblicato online sui vari siti web.

Nominare un avvocato prescelto in base alla conoscenza dello stesso o delle specifiche competenze professionali ed esperienze maturate conosciute o note, per ogni cittadino si presenta molto più conveniente e vantaggioso in quanto si può preventivamente individuare un avvocato esperto e con maggiore esperienza in talune materie ed in particolare in quelle che interessano l'oggetto delle cause da proporre.

Va precisato, che diversamente da quanto veniva ritenuto in passato, per molti insigni ed esperti avvocati oggi offrire la loro esperienza e professionalità a favore dei meno abbienti, iscrivendosi nei detti elenchi costituisce una nota nobile professionale e di merito al sostegno della solidarietà sociale forense, tuttavia molti per il carico di lavoro che ricevono ogni anno, più di altri, si vedono costretti a cancellarsi ed iscriversi a distanza di tempo dai detti elenchi.

Va ricordato inoltre, che il codice deontologico forense vieta, fuori dall'istituto del gratuito patrocinio prestazione professionali gratuite, configurandosi la cd.: “ Sleale concorrenza professionale”.

Deve tuttavia essere precisato che le attività processuali ulteriori, ovvero eventuali altre cause autonome e le impugnazioni, dovranno vedere nuova domanda di ammissione.

Ogni attività di assistenza legale venisse svolta al di fuori della procedura per cui vi è stata ammissione resterà perciò a carico di colui che la richiede all'avvocato.

Restano parimenti a carico del richiedente le attività professionali erogategli al di fuori del patrocinio a spese dello Stato (ad es. le consulenze e l'attività stragiudiziale estranea alla causa per cui vi ammissione al beneficio).

Cosa si può fare se la domanda non viene accolta?

Nel processo civile:

l'interessato può proporre direttamente la richiesta di ammissione al Giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.

In questo caso l'istanza va formulata con apposito atto che deve contenere l'esposizione delle ragioni poste a suo fondamento e può essere sottoscritta dallo stesso richiedente.

In caso la decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.

Invece nel processo penale:

Va ricordato che contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al presidente del Tribunale o della Corte di Appello **entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.**

Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate.

L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

NEL CASO DI ERRORI O DI FALSE DICHIARAZIONI RESE DAL CITTADINO NELL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO COSA SUCCEDDE?

Il richiedente beneficiario **deve restituire tutte le spese**, anche quelle anticipate dallo Stato o prenotate a debito.

Le dichiarazioni false od omissive e la mancata comunicazione degli aumenti di reddito sono punite con la pena della reclusione in carcere da 1 a 6 anni e 8 mesi di reclusione in carcere e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro.

La **condanna comporta** la revoca dall'ammissione al patrocinio a Spese dello Stato con effetto retroattivo, oltre al pagamento a carico del richiedente di tutte le somme corrisposte dallo Stato.

La sanzione penale è prevista anche per chi omette di comunicare le variazioni del reddito entro il termine di 30 giorni dalla scadenza di un anno dalla presentazione della domanda di ammissione o dalla presentazione della precedente dichiarazioni

La Legge:

IL TESTO UNICO SPESE DI GIUSTIZIA: DPR 115/2002

La disciplina del Patrocinio a spese dello Stato è contenuta all'interno del DPR n. 115 del 30 maggio 2002 che regola le Spese di Giustizia (testo Unico in materia).

Gli articoli che vanno dal n. 74 al n. 145 dispongono espressamente solo in riferimento al Patrocinio a spese dello Stato.

ESTRATTO DEL DPR 115 CON TUTTE LE DISPOSIZIONI DI INTERESSE PER IL GRATUITO PATROCINIO.

Parte III Patrocinio a spese dello stato Titolo I Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

Capo I Istituzione del patrocinio ART. 74 (L) (Istituzione del patrocinio)

1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. 2. E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate. ART. 75 (L) (Ambito di applicabilità) 1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. 2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico. Capo II Condizioni per l'ammissione al patrocinio ART. 76. (L) avvocatogratis.com 32 Il patrocinio a spese dello (Condizioni per l'ammissione) 1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.766,33. (1) 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. (2) 4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal

presente decreto. (3) (1) L'originario importo di euro 9.296,22 è stato da ultimo così aggiornato dal D.M. 20 gennaio 2009 e successivamente dall'art. unico, co. 1, Decreto 2 luglio 2012. (2) Questo comma è stato inserito dal D. L. 23 maggio 2008, n. 92. (3) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, D. L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, e, successivamente, così sostituito dall' art. 9, comma 1, L. 1° ottobre 2012, n. 172. ART. 77 (L) (Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione) 1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificate nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Capo III Istanza per l'ammissione al patrocinio ART. 78 (L) (Istanza per l'ammissione) 1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo. 2. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. avvocatogratis.com 33 Il patrocinio a spese dello Stato ART. 79 (L) (Contenuto dell'istanza) 1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. 2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea corredo l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. 3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato. Capo IV Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte ART. 80 (L) (1) (Nomina del difensore) 1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo. 2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2. (1) Articolo così sostituito dalla Legge 24 febbraio 2005, n. 25. ART. 81 (L) (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato) 1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. 2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni: a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione; b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la avvocatogratis.com 34 Il patrocinio a spese dello Stato; c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni. 3. È cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento. 4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia. (1) Articolo così sostituito dalla Legge 24 febbraio 2005, n. 25. ART. 82. (L)

(Onorario e spese del difensore) 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. (1) 2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale. 3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero. (1) Le parole: "e previo parere del Consiglio dell'ordine," sono state soppresse dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311. ART. 83. (L) (Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte) 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico. (1) 2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione. 3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero. (1) Le parole: "al difensore" sono state inserite dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311. ART. 84 (L) (Opposizione al decreto di pagamento) 1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170. ART. 85 (L) (Divieto di percepire compensi o rimborsi) 1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla avvocatogratis.com 35 Il patrocinio a spese dello Stato presente parte del testo unico. 2. Ogni patto contrario è nullo. 3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale. Capo V Recupero delle somme da parte dello Stato ART. 86 (L) (Recupero delle somme da parte dello Stato) 1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione. Capo VI Norme finali ART. 87 (L) (Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato) 1. Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dall'articolo 20, della legge 29 marzo 2001, n. 134. ART. 88 (L) (Controlli da parte della Guardia di finanza) 1. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari. ART. 89 (L) (Norme di attuazione) 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di attuazione delle disposizioni della parte III del presente testo unico. Titolo II Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale Capo I Istituzione del patrocinio ART. 90 (L) (Equiparazione dello straniero e dell'apolide) 1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato. Capo II Condizioni per l'ammissione al patrocinio ART. 91 (L) (Esclusione dal patrocinio) 1. L'ammissione al patrocinio è esclusa: avvocatogratis.com 36 Il patrocinio a spese dello Stato a) per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100. ART. 92 (L) (Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione) 1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per

ognuno dei familiari conviventi. Capo III Istanza di ammissione al patrocinio ART. 93. (L) (Presentazione dell'istanza al magistrato competente) 1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. (...) (1) 3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo. (1) Il comma: "2. L'istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza." è stato abrogato dal D. L. 23 maggio 2008, n. 92. ART. 94 (L) (Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità) 1. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato. 2. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione. 3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorità consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2, può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato. ART. 95 (L) (Sanzioni) 1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con avvocatogratis.com 37 Il patrocinio a spese dello Stato la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. Capo IV Decisione sull'istanza di ammissione ART. 96. (L) (Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio) 1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, (1) il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata. 2. Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, (2) del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche. 3. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza. 4. Il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3. (1) Le parole: "ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale," sono state abrogate dal D. L. 23 maggio 2008, n. 92. (2) Le parole: "delle risultanze del casellario giudiziale" sono state aggiunte dal D. L. 23 maggio 2008, n. 92. ART. 97 (L) (Provvedimenti adottabili dal magistrato) 1. Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facoltà

per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è comunicato avviso all'interessato. 2. Il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente all'udienza. 3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l'interessato è detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto è eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di procedura penale. ART. 98 (L) (Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione) avvocatogratis.com 38 Il patrocinio a spese dello Stato 1. Copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'ufficio finanziario nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto magistrato. 2. L'ufficio finanziario verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria, e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 76. 3. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca, ai sensi dell'articolo 112. ART. 99 (L) (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza) 1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto. 2. Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo. 3. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. 4. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. Capo V Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte ART. 100 (L) (Nomina di un secondo difensore) 1. Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'indagato, l'imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza. ART. 101 (L) (1) (Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore) 1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede. 2. Il sostituto del difensore e l'investigatore privato di cui al comma 1 possono essere scelti anche al di fuori del distretto di corte di appello di cui al medesimo comma 1, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali. (1) Articolo così sostituito dalla Legge 24 febbraio 2005, n. 25. ART. 102. (L) (Nomina del consulente tecnico di parte) (1) (2) 1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte di appello nel quale pende il processo. avvocatogratis.com 39 Il patrocinio a spese dello Stato 2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può essere scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali. (1) Questo articolo è stato così sostituito dalla L. 24 febbraio 2005, n. 25. (2) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 254 del 6 luglio 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non prevede la possibilità, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, di nominare un proprio interprete. ART. 103 (L) (Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio) 1. Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente è nominato d'ufficio, se non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio. ART. 104 (L) (Compenso dell'investigatore privato) 1. Il compenso spettante all'investigatore privato della parte ammessa al patrocinio è liquidato dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 83 ed è ammessa opposizione ai

sensi dell'articolo 84. ART. 105 (L) (Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari) 1. Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato, anche se l'azione penale non è esercitata. ART. 106 (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte) 1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili. 2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova. Art. 106-bis (L) (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato) 1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo. Capo VI Effetti dell'ammissione al patrocinio ART. 107 (L) (Effetti dell'ammissione) 1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa. 3. Sono spese anticipate dall'erario: *avvocatogratis.com* 40 Il patrocinio a spese dello Stato a) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni; c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte; d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati; e) l'indennità di custodia; f) l'onorario e le spese agli avvocati; g) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. ART. 108 (L) (Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale) 1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all'articolo 107 ed inoltre, quando la spesa è a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito: a) il contributo unificato; b) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio; c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. ART. 109 (L) (Decorrenza degli effetti) 1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi. ART. 110 (L) (Pagamento in favore dello Stato) 1. Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato. 2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato. 3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato. ART. 111 (L) *avvocatogratis.com* 41 Il patrocinio a spese dello Stato (Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio) 1. Le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d) e comma 2. Capo VII Revoca del decreto di ammissione al patrocinio ART. 112 (L) (Revoca del decreto di ammissione) 1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione : a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito; b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione; c) se, nei termini

previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare; d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92. (1) 2. Il magistrato può disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3. 3. Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. 4. Copia del decreto è comunicata all'interessato con le modalità indicate nell'articolo 97. (1) Lettera così sostituita dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115. ART. 113 (L) (Ricorso avverso il decreto di revoca) 1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97. (1) (1) Comma così sostituito dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115. ART. 114 (L) (Effetti della revoca) 1. La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'articolo 112, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione è pervenuta all'ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all'articolo 94, comma 3. 2. Negli altri casi previsti dall'articolo 112, la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva. Titolo III Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale ART. 115 (L) avvocatogratis.com 42 Il patrocinio a spese dello Stato (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia) 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita. (1) (1) Periodo inserito dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289. ART. 116 (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio) 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio. ART. 117 (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile) 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile. ART. 118 (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore) 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. 2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minore, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta. 3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minore e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari. Titolo IV Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario Capo I Istituzione del patrocinio ART. 119 (L)

(Equiparazione dello straniero e dell'apolide) avvocatogratis.com 43 Il patrocinio a spese dello Stato

1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica. ART. 120 (L) (Ambito di applicabilità) 1. La parte ammessa rimasta soccombente non può giovare dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale. Capo II Condizioni per l'ammissione al patrocinio ART. 121 (L) (Esclusione dal patrocinio) 1. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti. Capo III Istanza di ammissione al patrocinio ART. 122 (L) (Contenuto integrativo dell'istanza) 1. L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione. ART. 123 (L) (Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità) 1. Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, può essere concesso un termine non superiore a due mesi. ART. 124 (L) (Organo competente a ricevere l'istanza) 1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati. 2. Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. ART. 125 (L) (Sanzioni) 1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il avvocatogratis.com 44 Il patrocinio a spese dello Stato mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. 2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d). Capo IV Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio ART. 126 (L) (Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati) 1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate. 2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al magistrato. 3. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto. ART. 127 (L) (Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio) 1. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente. 2. Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 79, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi. 3. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della

Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125. 4. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza. Capo V Difensori e consulenti tecnici di parte ART. 128 (L) (Obbligo a carico del difensore) 1. Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell'articolo 309, del codice di procedura civile. L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare. ART. 129 (L) (Nomina del consulente tecnico di parte) avvocatogratias.com 45 Il patrocinio a spese dello Stato 1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla legge. ART. 130 (L) (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte) 1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà. Capo VI Effetti dell'ammissione al patrocinio ART. 131 (L) (Effetti dell'ammissione al patrocinio) 1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese prenotate a debito: a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; (1) b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile (2); c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile; d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; f) i diritti di copia. 3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro. 4. Sono spese anticipate dall'erario: a) gli onorari e le spese dovuti al difensore; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile; c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi; d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile; e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile; f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio. 5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le avvocatogratias.com 46 Il patrocinio a spese dello Stato spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte. (1) Lettera così modificata dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98. (2) Parole soppresse dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98. ART. 132 (R) (Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese) 1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge. ART. 133 (L) (Pagamento in favore dello Stato) 1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato. ART. 134 (L) (Recupero delle spese) 1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa. 2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate

indipendentemente dalla somma o valore conseguito. 3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo. 4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito. 5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito. ART. 135 (L) (Norme particolari per alcuni processi) 1. Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta sono recuperate nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 50, commi 2 e 3, del codice civile e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione. 2. Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario. Capo VII Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio avvocato^{grat}.com 47 Il patrocinio a spese dello Stato ART. 136 (L) (Revoca del provvedimento di ammissione) 1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione. 2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. 3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva. Capo VIII Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario ART. 137 (L) (Ambito temporale di applicabilità) 1. Sino a quando non sono emanate disposizioni particolari, il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario è disciplinato dalle disposizioni della parte III, titoli I e IV, e dalle disposizioni del presente capo. ART. 138 (L) (Commissione del patrocinio a spese dello Stato) 1. Presso ogni commissione tributaria è costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal presidente della commissione, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria. ART. 139 (L) (Funzioni della commissione) 1. Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato; l'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non può essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito. 2. I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione. ART. 140 (L) (Nomina del difensore) 1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto ai sensi dell'articolo 80 o un difensore scelto nell'ambito degli altri albi ed elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni. ART. 141 (L) (Onorario e spese del difensore) 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli avvocato^{grat}.com 48 Il patrocinio a spese dello Stato elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della metà. Titolo V Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV ART. 142 (L) (Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea) 1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a

carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84 . ART. 143 (L) (Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) 1. Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese: a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge; c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai; d) i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte. 2. La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio. ART. 144 (L) (Processo in cui è parte un fallimento) 1. Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio. ART. 145 (L) (Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero) 1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario. 2. Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare avvocatogratis.com 49 Il patrocinio a spese dello Stato entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta. 3. Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualità, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari. omississ....

ULTERIORI NOTE LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO

Legge 24 febbraio 2005, n. 25 - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

Decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A). (GU n.139 del 15-6-2002 - Suppl. Ordinario n. 126)

Patrocinio a Spese dello Stato - Adeguamento ISTAT Limiti Reddito-Decreto 1° aprile 2014

Novità in materia di Iva

Novità in materia di scarico Iva

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate su reddito di riferimento

NOTE GIURISPRUDENZIALI DI RIFERIMENTO

Corte Cass. 11.10-23.11.2011 n. 24729 (cfr. Cass. a. 126 TUSG)

GIUSTIZIA CIVILE Decorrenza effetti ammissione al g.p. nel civile

Corte Cost. ord. 95 d.d. 18.04.2012

CONDANNE PER REATI FISCALI – limiti all'ostatività all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Corte Cass. Pen. sez. IV 11.11.2010-26.1.2011 n. 2620

PEGGIORAMENTO CONDIZIONI REDDITO successiva alla presentazione dell'ultima (ostativa) dichiarazione dei redditi – ammissibilità al beneficio

Tar Roma d.d 11/09/09 n.8583

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Spese giudiziali in genere

C. Cost. d.d. 17/07/09 n. 220

DIFESA E DIFENSORE NEL PROCESSO PENALE: Patrocinio dei non abbienti condizioni e presupposti

Cass Civ. sez. Lavoro d.d. 15/05/09 n.11364

Patrocinio a spese dello Stato - Istanza di ammissione presentata al competente Consiglio dell'ordine degli avvocati - Rigetto - Riproposizione al magistrato competente per il giudizio - Nozione - Processo non ancora instaurato - Proposizione al Presidente della sezione competente secondo le norme del codice di rito - Necessità - Riesame da parte del collegio assegnatario della causa - Esclusione - Fondamento

Tar di Catania, Sicilia d.d. 27/02/09 n.440

Processo amministrativo atti della commissione - Regime della reclamabilità.

Cass. Pen. SU 16/02/2009 n. 6591

Falsità nella dichiarazione sostitutiva. Reato di pericolo.

Trib Milano, sez IX d.d. 14/01/09 n.3972

Gratuito patrocinio in materia civile (patrocinio per i non abbienti):

Cass. Civile sez V. 11/11/2008 n. 44525

La nullità non opera quando la omissione sia priva di concreti effetti pregiudiziali per la difesa. Pregiudizio, annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado. Rinvio al primo giudice

Cass Civ., sez I, 16/10/2008 n. 40685

liquidazione compenso al difensore; conflitto di competenza per materia

Corte di Cassazione Penale Sez. IV dd 04.06.2008 n. 22299

Per la determinazione del reddito utile ai fini dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato non si deve tenere conto delle deduzioni e detrazioni stabilite agli artt. 11 e 12 del D.P.R. 22.12.1986 N. 917.

Cass Civ. 07/05/2008, n. 13833, sez. I

Straniero extracomunitario: espulsione territorio nazionale. Ammissione al beneficio.

Cass Civ., sez I, 06/03/2008 n.14594

Ammissione al beneficio; liquidazione di spese professionali al difensore; revoca ex art. 122 TU; illegittimità della revoca.

Corte Costituzionale, Sentenza 20 giugno 2007 (dep. 6 luglio 2007), n. 254

Il patrocinio a spese dello Stato in favore dello straniero copre anche l'interprete. Illegittimità costituzionale dell'art. 102 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevede la possibilità, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, di nominare un proprio interprete

Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 13 aprile 2006 (dep. 12 maggio 2006), n. 16338/2006 (697/2006)

False attestazioni nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio: non è detto che sia reato

Corte Costituzionale, Ordinanza 5 aprile 2006, n. 160 (dep. 14 aprile 2006)

Applicazione del patrocinio a spese dello Stato per gli imputati irreperibili: costituzionalmente conforme la mancata previsione del pagamento di voci diverse dagli onorari del difensore

Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza n.1753, 26 ottobre 2005, (n. 109, dep. 05 gennaio 2006)

Convivenza more uxorio: si tiene conto del reddito del convivente del detenuto ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

AVVERTENZE

LO STUDIO LEGALE DELL'AVV. MANLIO MEROLLA & PARTNERS

NON EFFETTUA CONSULENZE TELEFONICHE.

Saranno prese in considerazione richieste di consulenza inoltrate solo ed esclusivamente tramite e Mail o di persona previo appuntamento telefonico: 081.558.75.50 o scrivendo a : lexmerolla@libero.it.

Non si rilasciano consulenze legali gratuite in conformità al Codice deontologico forense.